

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 533186)

LEGGE REGIONALE 02 luglio 2024, n. 15

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" di semplificazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".**

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 le parole: "*ed in forma itinerante*" sono soppresse.

Art. 2**Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".**

1. All'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.*";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività, contestualmente all'invio allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) della comunicazione unica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.", come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".";

- c) al comma 2 la parola: "*autorizzazione*" è sostituita dalla seguente: "*abilitazione*";
- d) al comma 4 quater le parole: "*al comune che ha in carico l'autorizzazione*", sono sostituite dalle seguenti: "*allo stesso comune in cui è esercitata l'attività*".

Art. 3**Modifiche all'articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".**

1. All'articolo 4 bis della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2 dopo le parole: *"ai fini del rilascio delle autorizzazioni"*, sono aggiunte le seguenti: *"e nell'ambito dei controlli sulle SCIA"*;
 - b) al comma 4 dopo le parole: *"Le imprese"*, sono aggiunte le seguenti: *"che presentano la SCIA oppure"*;
 - c) al comma 5 dopo le parole: *"dell'autorizzazione"*, sono aggiunte le seguenti: *"o di presentazione della SCIA"*.

Art. 4**Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".**

1. All'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Revoca e sospensione delle autorizzazioni. Decadenza del titolo abilitativo."*;
 - b) la lettera b bis) del comma 1 è abrogata;
 - c) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:

"1 quinquies. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4 bis, comma 3, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione decorsi centoventi giorni, il titolo abilitativo decade."

Art. 5**Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".**

1. All'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: *"Subingresso dei titoli abilitativi."*;
 - b) alla lettera b) del comma 3, le parole: *"per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo"* sono sostituite dalle seguenti: *"di commercio su aree pubbliche in forma itinerante"*;
 - c) al comma 5 la parola: *"autorizzazione"* è sostituita dalla seguente: *"abilitazione"*.

Art. 6**Norma di prima applicazione.**

1. Le autorizzazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante già rilasciate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano validità ed efficacia.

Art. 7
Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 2 luglio 2024

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 bis legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".
- Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche".
- Art. 6 - Norma di prima applicazione.
- Art. 7 - Invarianza della spesa.
- Art. 8 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 2 luglio 2024, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 dicembre 2022, dove ha acquisito il n. 173 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Cavinato, Bet, Cecchetto, Zecchinato, Piccinini, Venturini e Bozza;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 giugno 2024;
- Il Consiglio regionale, su relazione Terza Commissione consiliare, relatrice la Consigliera Elisa Cavinato, e su relazione di minoranza Terza Commissione consiliare, relatrice la Consigliera Francesca Zottis, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 giugno 2024, n. 15.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Elisa Cavinato, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la Regione del Veneto con la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, definisce il quadro normativo regionale riguardante il commercio su aree pubbliche, sia itinerante che con posteggio, in conformità alla disciplina nazionale predisposta in via principale dal decreto legislativo 31 marzo 1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Con riferimento alle attività commerciali su suolo pubblico, rilevante importanza assume altresì il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in quanto su di esso ricade la regolamentazione del procedimento amministrativo vigente per l’esercizio di tali attività. In particolare è proprio la tabella A in allegato al sopracitato decreto, a prevedere il regime amministrativo dell’autorizzazione per l’avvio del commercio in area pubblica con posteggio e itinerante, sebbene attratto alla competenza legislativa regionale.

Infatti con questo progetto di legge, considerando la possibilità per le regioni di poter determinare livelli ulteriori di semplificazione ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo 222/2016, nonché la recente evoluzione della normativa statale di settore, diretta ad una sburocratizzazione ovverosia allo snellimento del procedimento amministrativo anche per l’esercizio delle attività commerciali, si intende intervenire specificatamente allo scopo di introdurre nell’ordinamento regionale l’istituto della SCIA per l’avvio del commercio in forma itinerante su aree pubbliche. Detto altrimenti, l’attuale regime giuridico che ad oggi prevede il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del comune in cui si intende esercitare l’attività, verrebbe sostituito dalla possibilità di dare inizio all’attività medesima con il solo invio della SCIA. Ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, la segnalazione certificata di inizio attività consentirebbe all’interessato di partire immediatamente con l’esercizio commerciale, senza attendere autorizzazione alcuna da parte dell’ente locale, lasciando comunque a quest’ultimo l’onere di effettuare i necessari controlli entro le tempistiche previste dalla legge.

Pertanto una siffatta modifica alla legge regionale vigente, seppur non pregiudicando i controlli dell’amministrazione competente per la verifica dei requisiti, permetterebbe di ridurre drasticamente i tempi di avvio delle attività commerciali, semplificando gli adempimenti burocratici quantomeno per le attività commerciali svolte in forma itinerante. Inoltre, nel progetto di legge in discussione l’invio della SCIA viene altresì associato al contestuale invio della Comunicazione Unica, al fine di soddisfare tutti gli oneri necessari all’avviamento dell’impresa per il tramite di un solo polo telematico.

Per tutti questi motivi, il progetto di legge in esame con la previsione di cinque distinti articoli di modifica alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, dispone di adeguare e sistematizzare l’intero assetto normativo della legge regionale oggetto di novellazione e quindi l’ordinamento regionale tutto, sostituendo e riformulando le sole disposizioni inerenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Corredano a conclusione del progetto di legge gli articoli 6, 7 e 8, i quali riguardano rispettivamente la norma di prima applicazione, l’invarianza della spesa e l’entrata in vigore.

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole in data 6 febbraio 2023.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 12 giugno 2024 ha approvato a maggioranza il progetto di legge regionale n. 173 che viene ora sottoposto all’esame dell’Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Liga Veneta per Salvini Premier (Andreoli, Dolfin, Pan, Possamai, Puppato); Zaia Presidente (Bet con delega Cestaro, Centenaro, Giacomini con delega Gerolimetto); Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni (Razzolini); Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico Veneto (Zottis); Misto (Lorenzoni).

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
come già evidenziato dalla collega Cavinato, il progetto di legge introduce nell’ordinamento regionale l’istituto della SCIA, sostituendo l’attuale regime che richiede un’autorizzazione specifica per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Questo progetto di legge è condivisibile nei principi, poiché riduce la burocrazia per le amministrazioni comunali, alleggerendo il lavoro degli uffici competenti e accelerando i tempi di autorizzazione. Tuttavia, la sburocratizzazione è efficace solo se vengono garantiti adeguati controlli.

Sebbene la modifica legislativa affidi all’ente locale i necessari controlli, è chiaro che, dato l’automatismo della SCIA, l’attenzione dell’ente Regione deve essere maggiore.

In alcuni casi, le zone consentite sono estremamente ristrette.

Per garantire un controllo efficace e una reale semplificazione del commercio su aree pubbliche in forma itinerante che non si scontri con le specificità dei singoli territori, è necessaria una costante vigilanza.

Per questo motivo, abbiamo proposto un emendamento per introdurre una clausola valutativa che obblighi la Giunta regionale a inviare una relazione biennale alla competente commissione consiliare sull’esercizio delle funzioni amministrative relative al rilascio dei titoli abilitativi per il commercio su aree pubbliche e sui relativi controlli, in conformità alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.

Questa richiesta nasce anche dalla necessità di una riflessione più ampia sul sistema del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, considerando i dati di Confesercenti nazionali che segnalano una riduzione delle imprese del commercio ambulante, dovuta non solo all’aumento delle chiusure ma anche al rallentamento delle nuove aperture.

Le proposte presentate in questa legislatura sono importanti, ma riteniamo che non siano sufficienti per sostenere il rilancio del settore attraverso specifiche innovazioni, anche di processo.”

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 2 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 2 - Compiti dei Comuni.

1. I comuni, nel rispetto dei criteri regionali di cui al comma 7, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri stessi:

a) approvano il piano del commercio su aree pubbliche, determinando l’ampiezza complessiva delle aree destinate all’esercizio dell’attività, individuando i mercati o le fiere, approvando i relativi regolamenti, le modalità di assegnazione dei posteggi, determinando i settori merceologici dei singoli posteggi all’interno dei mercati e nei posteggi isolati, oltre che le eventuali tipologie merceologiche dei singoli posteggi, la superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;

b) individuano le aree nelle quali l’esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale;

c) fissano gli orari del commercio su aree pubbliche sulla base dei criteri regionali previsti all’articolo 13;

d) stabiliscono il periodo di svolgimento dell’esercizio stagionale per periodi inferiori all’anno con un minimo di trenta giorni;

e) stabiliscono il calendario annuale delle deroghe al divieto di svolgimento dei mercati domenicali o festivi e dei mercati straordinari di cui all’articolo 8, comma 3;

f) stabiliscono, ai sensi dell’articolo 28, comma 16 del decreto legislativo, le procedure per il rilascio dell’autorizzazione, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare il rispetto dei principi del procedimento fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai comuni spetta inoltre:

a) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all’esercizio del commercio su aree pubbliche sui posteggi [ed in forma itinerante];

b) la conversione d’ufficio delle autorizzazioni nei casi e con le modalità di cui all’articolo 14;

c) il subingresso del titolo autorizzativo per il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda;

d) la sospensione, la revoca dell’autorizzazione nonché l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 29 del decreto legislativo.

3. I piani delle aree adottati ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 e della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 mantengono la loro efficacia per quanto non in contrasto con la presente legge e con il decreto legislativo.

4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di cui al comma 6, i piani delle aree di cui al comma 3 devono essere adeguati ai criteri regionali.

5. Al fine di assicurare gli adempimenti, in caso di inerzia da parte dei comuni, la Regione provvede, previa diffida ad ottemperare, adottando le disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle specifiche norme comunali.

6. I comuni, in sintonia con la programmazione commerciale regionale per il commercio su aree private di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e insulari, con la definizione di specifiche agevolazioni, fino all'esenzione dei tributi e di altre entrate di competenza, per le attività effettuate su posteggi situati in comuni e frazioni con popolazione inferiore a tremila abitanti, nelle zone periferiche delle città e negli altri centri di minori dimensioni.

7. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri cui i comuni devono attenersi per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati, nonché le modalità di svolgimento e di partecipazione alle fiere.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - *Commercio su aree pubbliche in forma itinerante.*

1. *L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività, contestualmente all'invio allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) della comunicazione unica ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.”, come modificato dalla legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.*

2. *L'abilitazione di cui al comma 1 abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19 del decreto legislativo e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.*

3. *L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdotta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.*

4. *L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.*

4 bis. *È vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.*

4 ter. *In deroga a quanto previsto al comma 4 bis i comuni possono rilasciare appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o eventi.*

4 quater. *La sospensione dell'attività e la cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta a comunicazione allo stesso comune in cui è esercitata l'attività.”.*

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 4 bis della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 bis - *Obbligo di regolarità contributiva.*

1. *L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.*

2. *I comuni svolgono in via telematica l'attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni e nell'ambito dei controlli sulle SCIA di cui agli articoli 3 e 4.*

3. *I comuni effettuano controlli periodici sulla regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche, avvalendosi anche della collaborazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 7.*

4. *Le imprese che presentano la SCIA oppure richiedenti le autorizzazioni al commercio su aree pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni.*

5. *Le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data del rilascio o di subingresso dell'autorizzazione o di presentazione della SCIA o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi centoventi giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e co-*

munque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva.

6. La partecipazione a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla verifica della regolarità contributiva se tale verifica, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituisce un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere e manifestazioni straordinarie su aree pubbliche è subordinata alla verifica della regolarità contributiva.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 5 - *Revoca e sospensione delle autorizzazioni. Decadenza del titolo abilitativo.*

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;

b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;

[b bis] in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;]

c) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo.

1 bis. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4 bis, comma 3, l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'articolo 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis).

1 ter. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 bis.

1 quater. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocati in caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4 bis, comma 5.

1 quinquies. In caso di esito negativo della verifica di cui all'articolo 4 bis, comma 3, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione decorso centoventi giorni, il titolo abilitativo decade.

2. Il sindaco, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

3. L'autorizzazione è sospesa dal sindaco nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo.

3 bis. Si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” anche nei casi di grave e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto dall'articolo 4, comma 4 bis.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - *Subingresso dei titoli abilitativi.*

1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è soggetto ai regimi amministrativi stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 “Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e successive modifiche ed integrazioni.

2. La segnalazione di inizio attività o la comunicazione di cui al comma 1 corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa segnalazione di inizio attività o comunicazione di subingresso:

a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo;

b) al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività *di commercio su aree pubbliche in forma itinerante*;

c) omissis

4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

5. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'*abilitazione* relativa allo specifico ramo d'azienda.

6. In caso di subentro in imprese con posteggio il subentrante subentra nelle restanti annualità della concessione.

7. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.”

4. Struttura di riferimento

Direzione industria artigianato commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese